



COMUNE DI GUALTIERI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Pubblica di CONSIGLIO 1° convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 160/2019, COMMI 816-836, E PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 160/2019 COMMI 837-847. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Aprile alle ore 21:00 per riunione di Consiglio svolta in videoconferenza come da Decreto del Sindaco prot. 3272 del 30/03/2020
Eseguito l'appello, risultano presenti e collegati in videoconferenza:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente
BERGAMINI RENZO	Sindaco	X	
STECCO MARCELLO	Consigliere	X	
REDA CRISTINA	Consigliere	X	
VERONESI ANTONELLA	Consigliere	X	
MARZI GIADA	Consigliere	X	
LANDINI LORENZO	Consigliere	X	
FODERARO GIUSEPPINA	Consigliere	X	
BALASINI MARCELLO	Consigliere	X	
MONTANARI MASSIMILIANO	Consigliere	X	
SIMONAZZI MARIAROSA	Consigliere	X	
FAIETTI ALESSANDRO	Consigliere	X	
DOLCE ANNA	Consigliere		X
VOLOGNI PATRIZIA	Consigliere	X	

Totale Presenti: 12

Totale Assenti: 1

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: CARNEVALI FEDERICO, GIALDINI MATTEA, MAESTRI ELEONORA

Assiste alla seduta il Dott. Stefano Gandellini Il Segretario Comunale il quale ha accertato l'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza secondo le modalità del Decreto del Sindaco prot. 3272 del 30/03/2020.

Il Renzo Bergamini, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da STEFANO GANDELLINI, RENZO BERGAMINI e stampato il giorno 25/05/2021 da Cristiana Iorio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 160/2019, COMMI 816-836, E PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 160/2019 COMMI 837-847
DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.**

Il Sindaco Bergamini Renzo introduce l'argomento di cui al presente punto dell'ordine del giorno. Si tratta di una nuova norma che recepiamo con questo regolamento.

Il Dott. Spatazza Giacomo, responsabile del servizio tributi dell'Unione, illustra i contenuti del regolamento e le novità normative. Viene spiegato il meccanismo del canone e le varie fattispecie.

Il Sindaco Bergamini dice che fino a giugno il suolo pubblico non si paga in quanto previsto dalla normativa emergenziale e come Anci Emilia Romagna abbiamo chiesto che questa operazione di esenzione sia portata fino a fine anno. Le occupazioni dei bar e ristoranti a Gualtieri non pagano già da diversi anni. L'entità della tassa di pubblicità per il nostro territorio è esigua.

La consigliera Simonazzi Mariarosa auspica che la pressione fiscale non vada ad aggravare la situazione dell'utente finale. Si auspica che il Comune possa agevolare una ripresa economica del territorio anche con i propri strumenti.

La consigliera Vologni Patrizia si associa all'osservazione della consigliera Simonazzi e si dice rincuorata dal discorso fatto da Spatazza sulle tariffe.

Il dott. Spatazza conferma che le variazioni sono minime e legate solo al metodo tariffario.

La consigliera Vologni comunica soddisfazione per il lavoro svolto.

Il Sindaco Bergamini dice che si approva il regolamento che diventa la base per la successiva approvazione delle tariffe. Nel 2021 le occupazioni non verranno tassate e verosimilmente anche le aree mercatali. Su Gualtieri abbiamo anche sostenuto il commercio con un bando per contributi. C'è molta attenzione sulle attività colpite da parte dell'Amministrazione.

Nessun altro chiede la parola

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da STEFANO GANDELLINI, RENZO BERGAMINI e stampato il giorno 25/05/2021 da Cristiana Iorio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

- *per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- *ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- *ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*
- *ai sensi dell'articolo 1, comma 837, L. 160/2019 “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;*
- *ai sensi del comma 838 della medesima legge, “ Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma*

842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”

VISTA la delibera del **Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2021** avente ad oggetto “ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO DI CUI AL COMMA 816 Legge n. 160/2019 – DISCIPLINA TRANSITORIA DELL'AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE”, con la quale il Comune di **GUALTIERI** ha istituito il Canone Unico e disciplinato le autorizzazioni/concessioni nelle more dell'approvazione del presente Regolamento;

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione del **COSAP**, ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato, da ultimo, con delibera di **C.C. n. 66 del 06/11/2018**.
- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni (**ICP-DPA**), ai sensi del d. lgs. 507/93, approvato, da ultimo, con delibera di **C.C. n. 8 del 08/03/2007**.

- Delibera di **G.C. n. 33 del 17/02/2020**, di approvazione delle tariffe per l'applicazione del **COSAP**;
- Delibera di **G.C. n. 32 del 17/02/2020**, di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (**ICP/DPA**);

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;*

CONSIDERATO altresì che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario disciplinare il nuovo canone di concessione dei mercati, che sviluppa :

- il nuovo canone sulla base dell'articolazione territoriale prevista per il canone unico di occupazione,
- la possibilità per la giunta comunale di definire specifiche tariffe nel rispetto dei limiti di legge che fissa una tariffa ordinaria non maggiorabile oltre al limite del 25%
- in merito alla procedura amministrativa rinvia alle regole approvate nei diversi regolamenti comunali relativi al commercio su area pubblica
- definizione delle regole relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019.

RAVVISATA la necessità di disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale di cui alla Legge 160/2019, comma 816 e ss. e del Regolamento sul canone mercatale di cui al comma 837 e ss., con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

(COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- D.L. 22/03/2021, n. 41, il quale ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 marzo 2021 al 30/04/2021;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione della deliberazione;

VISTO il parere favorevole, espresso in data 30/04/2021 dal Responsabile del Servizio Affari Generali, e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso in data 30/04/2021 dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore Contabile, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

VISTI gli esiti della votazione espressa in modo palese, per l'approvazione dell'atto, che di seguito si riportano:
Componenti il consiglio presenti n. 12; votanti n. 12; favorevoli n. 12; contrari e astenuti n. zero;

VISTI gli esiti della votazione espressa in modo palese, per la immediata eseguibilità dell'atto, che di seguito si riportano:
Componenti il consiglio presenti n. 12; votanti n. 12; favorevoli n. 12; contrari e astenuti n. zero;

D E L I B E R A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, riportato nella presente proposta per costituire parte integrante e sostanziale, comprensivo dell'allegato "A" - "Classificazione strade" da considerarsi parte integrante e sostanziale del Regolamento medesimo;

3. Di approvare il *Regolamento per l'applicazione del il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-847;
4. Di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL
5. Di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione del **COSAP** ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato, da ultimo, con delibera di **C.C. n. 66 del 06/11/2018**.
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (**ICP-DPA**), ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di **C.C. n..8 del 08/03/2007**.
 - Delibera di **G.C. n. 33 del 17/02/2020**, di approvazione delle tariffe per l'applicazione del **COSAP**;
 - Delibera di **G.C.n. 32 del 17/02/2020**, di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (**ICP/DPA**);
6. Di dare atto che, con **successiva deliberazione, la Giunta comunale** procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
7. Di stabilire che le disposizioni del Regolamento di disciplina del Canone Unico e del Canone Mercatale, **decorrono dal 01/01/2021**, ai sensi dell'art. 53, comma 16 della L. 388/2000.



COMUNE DI GUALTIERI
(Provincia di Reggio Nell'Emilia)

**Regolamento per la disciplina
del Canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del Canone Mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 30/04/2021

Indice

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Disposizioni comuni

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 2 – Disposizioni di carattere generale

Art. 3 – Funzionario Responsabile

Art. 4 – Tipologia degli Impianti pubblicitari

Art. 5 – Autorizzazioni

Art. 6 – Anticipata rimozione

Art. 7 – Divieti e limitazioni

Art. 8 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Art. 9 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Art. 10 – Diffusione Abusiva di messaggi pubblicitari

Art. 11 – Presupposto del Canone

Art. 12 – Soggetto Passivo

Art. 13 – Modalità di applicazione del Canone

Art. 14 – Definizione di insegna d'esercizio

Art. 15 – Criteri per la determinazione della tariffa del Canone

Art. 16 – Dichiarazione

Art. 17 – Pagamento del Canone

Art. 18 – Rimborsi e compensazione

Art. 19 – Accertamento

Art. 20 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Art. 21 – Mezzi Pubblicitari Vari

Art. 22 – Riduzioni

Art. 23 – Esenzioni

CAPO III – DIRTTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 24 – Tipologia degli impianti delle Affissioni

Art. 25 – Servizio delle Pubbliche Affissioni

Art. 26 – Impianti privati per affissioni dirette

Art. 27 – Modalità delle Pubbliche Affissioni

Art. 28 – Canone sulle Pubbliche Affissioni

Art. 29 – Materiale pubblicitario abusivo

Art. 30 – Riduzioni del diritto

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da STEFANO GANDELLINI, RENZO BERGAMINI e stampato il giorno 25/05/2021 da Cristiana Iorio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Art. 31 – Esenzioni dal diritto

Art. 32 – Pagamento del diritto

Art. 33 – Norme di rinvio

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 34 – Disposizioni generali

Art. 35 – Funzionario Responsabile

Art. 36 – Tipologie di occupazioni

Art. 37 – Occupazioni abusive

Art. 38 – Domanda di occupazione

Art. 39 – Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Art. 40 – Obblighi del concessionario

Art. 41 – Durata dell'occupazione

Art. 42 – Titolarità della concessione o autorizzazione

Art. 43 – Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

Art. 44 – Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione

Art. 45 – Rinnovo della concessione o autorizzazione

Art. 46 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Art. 47 – Classificazione delle strade

Art. 48 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Art. 49 – Modalità di applicazione del canone

Art. 50 – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

Art. 51 – Soggetto passivo

Art. 52 – Agevolazioni

Art. 53 – Esenzioni

Art. 54 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti

Art. 55 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee

Art. 56 – Accertamento e riscossione coattiva

Art. 57 – Rimborsi

Art. 58 – Sanzioni

Art. 59 – Attività di recupero

CAPO V – CANONE MERCATALE

Art. 60 – Disposizioni generali

Art. 61 – Funzionario Responsabile

Art. 62 – Domanda di occupazione

Art. 63- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Art. 64 – Classificazione delle strade

Art. 65 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Art. 66 – Occupazioni abusive

Art. 67 – Soggetto passivo

Art. 68 – Agevolazioni

Art. 69 – Esenzioni

Art. 70 – Versamento del canone

Art. 71 – Accertamento e riscossione coattiva

Art. 72 – Rimborsi

Art. 73 – Sanzioni

Art. 74 – Attività di recupero

Art. 75 – Disposizioni finali

Allegato “A” - Classificazione strade

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

• Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità¹ non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

• CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

• Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo V del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

• Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

• Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

• Articolo 5– Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuata dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D. Lgs .30 aprile 1992, n. 285.
4. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda al Servizio Edilizia Privata del Comune, in originale e copia, allegando:
 1. un'auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 2. un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 3. una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
 4. richiesta di nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
5. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
6. Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:
 1. della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
 2. del funzionario responsabile del procedimento;
 3. della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono;
 4. del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento.
 - Il responsabile del Servizio Edilizia Privata istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato.
 - E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 7. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in 60 giorni.
 - Il comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

• **Articolo 6- Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

• **Articolo 7 - Divieti e limitazioni**

1. L'installazione di impianti pubblicitari in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, è regolamentata, oltre che dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, anche dalla **Parte III** del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
2. L'installazione di impianti pubblicitari in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, è regolamentata, oltre che dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, anche dalla **Parte II** del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
3. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento si fa rimando alle norme del Codice della Strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495, del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune, della L. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia",
4. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
5. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo
6. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse.

• **Articolo 8- Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) Adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) Provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art.55 del D.P.R. n. 495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di disegni reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo

per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

• **Articolo 9- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti**

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

• **Articolo 10- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

• **Articolo 11- Presupposto del canone**

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività

• **Articolo 12- Soggetto passivo**

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

• Articolo 13- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui alla tabella tariffe deliberata dalla G.C. in relazione ai seguenti criteri:
 - Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1,01 mq e 5,50 mq.
 - Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,51 mq. e 8,50 mq.;
 - Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,50 mq.
4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
6. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
7. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
10. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 3, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza è maggiorato secondo i coefficienti moltiplicatori riportati nella tabella tariffe deliberata dalla G.C.

• **Articolo 14- Definizione di insegna d'esercizio**

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa.

• **Articolo 15- Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
3. Le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 16 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
4. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
5. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

•
•

• **Articolo 16- Dichiarazione**

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - locandine;
 - pubblicità su autoveicoli
 - tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, o al soggetto che gestisce il canone, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

• **Articolo 17- Pagamento del canone**

1. Il pagamento deve essere effettuato tramite modalità PagoPa entro il 31 marzo. Per il primo anno di applicazione del canone la scadenza è fissata al 31 maggio.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 1,00 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

• **Articolo 18- Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso di **interesse legale**.

• **Articolo 19- Accertamento**

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi di mora nella misura del tasso legale;
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una sanzione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone stesso;
4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 % dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3 della sanzione comminata, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

• **Articolo 20- Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il

messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

• **Articolo 21- Mezzi pubblicitari vari**

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera.

• **Articolo 22- Riduzioni**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

• **Articolo 23- Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

• CAPO III

• DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

- **Articolo 24- Tipologia degli impianti delle affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

- **Articolo 25- Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di **Gualtieri** costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

- **Articolo 26- Impianti privati per affissioni dirette**

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

- **Articolo 27- Modalità delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il gestore del servizio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 36,00 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

• **Articolo 28- Canone sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
3. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per commissioni inferiori a cinquanta fogli (50%);
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli (50 %);
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli(100%);
 - d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 30% della superficie disponibile (100%).

• **Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

• **Articolo 30- Riduzione del diritto**

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

- e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

• **Articolo 31- Esenzione dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Gualtieri e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- g) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza.

• **Articolo 32- Pagamento del diritto**

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio tramite modalità PagoPa .

• **Articolo 33- Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

•

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 35 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile, individuato con apposito atto della Giunta Comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da STEFANO GANDELLINI, RENZO BERGAMINI e stampato il giorno 25/05/2021 da Cristiana Iorio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Articolo 36 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno e possono essere anche a ore o giornaliera. Possono essere ricorrenti qualora le relative concessioni siano rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono, così come definito al successivo art. 52.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 37 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 38 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada e relativo regolamento.

3. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima dell'inizio delle medesime, nel caso in cui sia necessaria l'emissione di una ordinanza di chiusura della strada, nel caso in cui non sia prevista l'ordinanza, l'istanza deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

5. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
6. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare, con schema planimetrico quotato;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
9. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e/o scarico delle merci.

Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. La competenza del procedimento amministrativo conseguente alle concessioni o autorizzazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento, sono attribuite con apposito atto dalla Giunta Comunale.
2. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati.
3. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo, si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

4. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione o autorizzazione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
5. L'atto di concessione o autorizzazione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - gli elementi identificativi della concessione, come da articolo 38 comma 6;
 - le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione;
 - la durata della concessione o autorizzazione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - l'ammontare del canone di concessione o autorizzazione, se dovuto, ed il relativo criterio con il quale il canone stesso è stato determinato;
 - l'obbligo di osservare quanto stabilito nell'articolo 40.
6. Qualora la concessione o autorizzazione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
7. La consegna dell'atto di concessione o autorizzazione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
8. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione o autorizzazione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
9. Il Comune può imporre la prestazione di una cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - L'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - Dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
10. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
11. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

Articolo 40 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine, decoro, pulizia, funzionalità e sicurezza, l'area e gli elementi sull'area pubblica concessa;
 - c) di provvedere a proprie spese e cura alla posa di segnaletica stradale necessaria,
 - d) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - e) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - f) non arrecare molestia o disturbo al pubblico ed intralcio alla circolazione;

- g) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - h) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 41 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni pluriennali sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Responsabile del rilascio della stessa sulla base delle richieste avanzate salvo restrizioni dovute alla tutela del pubblico interesse.

Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 40, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso, anche tramite collaboratori o dipendenti del titolare della concessione o autorizzazione, da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso, ovvero l'inosservanza delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti in ordine alla utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico;
 - c) la mancata realizzazione senza giustificato motivo, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, delle opere previste per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse al suolo stabilmente;
 - d) la violazione alla norma di cui agli articoli 40 (Obblighi del concessionario) e 42 (Titolarietà della concessione o autorizzazione).
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. Alla restituzione provvede il medesimo Funzionario comunale che ha modificato, sospeso o revocato la concessione o autorizzazione.

Articolo 45 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, sette giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata ed i motivi per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 46- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
4. Per le occupazioni con attività di spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Articolo 47 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in due categorie ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente, in base alla loro

importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione di cui al comma 1 è allegata al presente Regolamento sotto la lettera "A" del quale costituisce parte integrante e viene così graduata:
 - CAT. 1 Centro urbano e centri frazionali
 - CAT. 2 Restante territorio comunale.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. Ad ogni categoria viene associato un coefficiente moltiplicatore da applicare alla tariffa. Le tariffe ed i coefficienti sono deliberati dalla Giunta Comunale..
5. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione del Consiglio Comunale da effettuarsi entro la data di approvazione del Bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

Articolo 48- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone (inteso ad anno solare), indipendentemente dalla data di inizio delle stesse in corso d'anno. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone annuo è determinato moltiplicando la tariffa base annua al metro quadrato o lineare relativa a ciascuna categoria di ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie e per la misura dell'occupazione, applicando in ultimo le eventuali agevolazioni previste dai successivi articoli 49 e 52.
4. Per le occupazioni permanenti i coefficienti moltiplicatori, determinati in base al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché il sacrificio imposto alla collettività e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, sono stabiliti nella tabella coefficienti/tariffe deliberata dalla Giunta Comunale, per le seguenti fattispecie:
 - Occupazione con posteggi:
 - Occupazione con chioschi edicole e simili
 - Occupazione con banchi di vendita
 - Occupazione con mostre esterne ai negozi
 - Occupazione di sottosuolo
 - Occupazione con impianti di carburante
 - Occupazione con cantieri edili
 - Occupazioni diverse da quelle sopra elencate.
5. Nel caso di più occupazioni anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area e alle aree oggetto di ogni singolo atto.
6. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.

Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa base giornaliera al metro quadrato o lineare relativa alla categoria di

ubicazione, diversificata per le varie fattispecie, come indicato nella tabella coefficienti/tariffe deliberata dalla Giunta Comunale, per i giorni dell'occupazione o il coefficiente stabilito per le fasce orarie, per l'eventuale coefficiente di occupazione stabilito per la durata/ricorrenza, per l'entità di occupazione espressa in metri quadrati o dei metri lineari, applicando in ultimo le eventuali agevolazioni previste ai successivi articoli 49 e 52.

7. Per le occupazioni temporanee i coefficienti moltiplicatori, determinati in base al beneficio economico ritraibili dall'occupazione, nonché sulla base del sacrificio imposto alla collettività e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, sono stabiliti nella tabella coefficienti/tariffe approvata dalla Giunta Comunale, per le seguenti fattispecie:

- Occupazioni varie
- Occupazione con cantieri edili
- Spettacolo viaggiante – circhi equestri
- Manifestazioni culturali, sportive, politiche con finalità di lucro
- Distese pertinenziali (ad eccezione di quelle di cui art. 53 c. 29 del Regolamento)
- Esposizione e vendita in occasione di fiere – sagre – mercatino antiquariato con hobbisti.

8. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa di cui al comma 6, va suddivisa secondo le seguenti fasce orarie:

- 1^ fascia: dalle ore 7 alle ore 15;
- 2^ fascia: dalle ore 15 alle ore 23
- 3^ fascia: dalle ore 23 alle ore 7

I coefficienti moltiplicatori relativi alle fasce orarie sono indicati nella tabella coefficienti/tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.

Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. La superficie eccedente i mille metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento;
5. Le agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
7. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

8. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
9. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
10. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di €. 1,50 (per Comuni fino a 20.000 abitanti).

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo viene quantificato sulla base della vigente normativa in materia. pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 300 per cento;

- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 15 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 15 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato sulla base della vigente normativa in materia, aumentando del 300 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Articolo 52 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sottostanti il suolo;
 - b) per le occupazioni permanenti diverse da quelle specificate puntualmente nella tabella coefficienti/tariffe deliberata dalla Giunta Comunale;
 - c) per le occupazioni temporanee realizzate per cantieri edili;
 - d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri;
 - e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive con finalità di lucro;
 - f) per le occupazioni realizzate con tavoli e sedie;
 - g) per le occupazioni realizzate da ambulanti e produttori agricoli occasionali fuori dai mercati;
 - h) per l'esposizione e vendita in occasione di fiere – sagre – mercatino con hobbisti;
 - i) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 14 giorni ma non superiore a 30 giorni, la tariffa ordinaria è moltiplicata per il coefficiente specifico indicato nella tabella coefficienti/tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.
 - j) per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa ordinaria è moltiplicata per il coefficiente specifico indicato nella tabella coefficienti/tariffe deliberata dalla Giunta Comunale. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
2. Le riduzioni di cui al comma 1, sono indicate nella tabella coefficienti/tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

4. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
- a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 53 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- c) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, anche comportanti attività di vendita o somministrazione senza finalità di lucro;
- d) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, o del Terzo Settore;
- e) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e/o scarico delle merci;
- f) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- g) le occupazioni impianti pubblicitari e striscioni esposti trasversalmente a vie e piazze;
- h) insegne e bandiere e altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo;
- i) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- j) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- k) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- l) le occupazioni di aree cimiteriali;
- m) le occupazioni di suolo e sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi agricoli e, comunque, le

- occupazioni di suolo e sottosuolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - o) le occupazioni per i semplici accessi carrabili e pedonali;
 - p) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
 - q) le occupazioni che non si protraggono per più di 4 ore;
 - r) vasche biologiche;
 - s) tende fisse o retrattili, pensiline e simili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
 - t) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - u) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale purchè non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
 - v) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature deposito cicli a servizio del cittadino;
 - w) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
 - x) le occupazioni con servizi di noleggio con conducente e taxi;
 - y) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
 - z) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - aa) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - bb) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
 - cc) le occupazioni realizzate dai gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da esercizi artigianali (come definiti dal regolamento comunale per la disciplina per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), con distese pertinenziali;
 - dd) le occupazioni realizzate per l'esposizione di merci al di fuori degli esercizi commerciali ed artigianali di servizio alla persona, o per l'eventuale posizionamento provvisorio di arredi per l'accoglienza dei clienti al fine di evitare assembramenti all'interno dei locali, solo se motivato da situazioni di contingenza, nel rispetto dei vincoli e limiti previsti dal codice della strada e relativo regolamento, della normativa sulle barriere architettoniche ed eventuali ulteriori normative volte a garantire la pubblica sicurezza.

2. La Giunta Comunale, con propria delibera, può concedere riduzioni ed esenzioni del canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione Comunale o per attività organizzate direttamente dal Comune o dallo stesso patrocinate con assunzione di formale atto deliberativo.

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in

corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato tramite sistema PagoPa intestato al Comune.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato tramite sistema PagoPa intestato al Comune

Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale
4. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia inferiore a €. 10.33.

Articolo 58 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse,

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da STEFANO GANDELLINI, RENZO BERGAMINI e stampato il giorno 25/05/2021 da Cristiana Iorio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone stesso.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa nella misura del 100 per cento dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 59 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 61 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile, individuato con apposito atto dalla Giunta Comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 62 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal "Regolamento di commercio su area pubblica – Mercati e Fiere" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 27/09/2006 e s.m.i. e dal quadro normativo vigente in materia..
2. In occasione di fiere e mercati, per gli spuntisti, la concessione si intende rilasciata con il semplice pagamento anticipato del canone e previa presentazione della comunicazione di partecipazione alla spunta per assegnazione posteggi temporaneamente non occupati.

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
6. Per particolari eventi e manifestazioni finalizzate al recupero e/o valorizzazione commerciale di aree urbane, la Giunta Comunale potrà definire una tariffa specifica in deroga a quella ordinariamente definita ai fini del presente Regolamento o l'esenzione della stessa.

Articolo 64 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in due categorie ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente, in base alla loro

importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2.

La classificazione di cui al comma 1 è allegata al presente Regolamento sotto la lettera "A" del quale costituisce parte integrante e viene così graduata:

- CAT. 1 Centro urbano e centri frazionali
- CAT. 2 Restante territorio comunale.

3.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

4. Ad ogni categoria viene associato un coefficiente moltiplicatore da applicare alla tariffa. Le tariffe ed i coefficienti sono deliberati dalla Giunta Comunale..

5. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione del Consiglio Comunale con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Per le occupazioni temporanee dei mercati l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa base giornaliera relativa alla categoria di ubicazione, diversificata per le varie fattispecie, come indicato nella tabella coefficienti/tariffe deliberata dalla Giunta Comunale, per il coefficiente stabilito per le fasce orarie, per il coefficiente di occupazione stabilito per la durata/ricorrenza, per il numero di giorni dell'occupazione e per l'entità di occupazione espressa in metri quadrati, applicando in ultimo la riduzione una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato per i mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale.

Per le occupazioni temporanee i coefficienti moltiplicatori, determinati in base al beneficio economico ritraibili dall'occupazione, nonché sulla base del sacrificio imposto alla collettività e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, sono stabiliti nella tabella coefficienti/tariffe approvata dalla Giunta Comunale, per le seguenti fattispecie:

- Occupazioni di commercio ambulante e produttori agricoli, artigiani in forma ambulante – banchi alimentari
- Occupazioni di commercio ambulante e produttori agricoli, artigiani in forma ambulante – banchi non alimentari
- Spuntisti.

Per le occupazioni temporanee di aree adibite a mercati, anche attrezzate, ed a posteggi, si determinano tre fasce orarie articolare nel modo seguente:

- ^ fascia: dalle ore 7 alle ore 15;
- ^ fascia: dalle ore 15 alle ore 23;
- ^ fascia: dalle ore 23 alle ore 7

Il canone è determinato per fascia oraria, considerando la occupazione comunque "piena", cioè per l'intera durata delle ore componenti la fascia, anche se l'occupazione effettiva è di durata inferiore

I coefficienti relativi alle fasce orarie sono indicati nella tabella coefficienti/tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.

Per le occupazioni temporanee realizzate a seguito dell'assegnazione provvisoria a venditori ambulanti o produttori agricoli dei posteggi mercatali temporaneamente non occupati (cosiddetta "spunta") è applicata la regola di cui al comma 1 del presente articolo, in ragione di una ampiezza media del posteggio di mq. 20.

Quanto stabilito nel comma 5 si applica anche per le occupazioni di suolo pubblico in occasione di fiere e sagre, ad eccezione delle fasce orarie, che sono così determinate:

- ^ fascia: dalle ore 10 alle ore 24;
- ^ fascia: dalle ore 0 alle 10.

I coefficienti relativi alle fasce orarie sono indicati nella tabella coefficienti/tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.

La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 67 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto,
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:

- a) per occupazione di commercio ambulante e produttori agricoli, artigiani in forma ambulante con banchi alimentari;

- b) per occupazioni di commercio ambulante e produttori agricoli, artigiani in forma ambulante con banchi non alimentari;
- c) per occupazioni temporanee realizzate a seguito dell'assegnazione provvisoria dei posteggi mercatali temporaneamente non occupati (cosiddetta "spunta");
- d) per le occupazioni di durata non inferiore a 14 giorni ma non superiore a 30 gironi, la tariffa ordinaria è moltiplicata per il coefficiente specifico indicato nella tabella coefficienti/tariffe deliberata dalla Giunta Comunale:
- e) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrenti o di durata superiore a 30 giorni, la tariffa ordinaria è moltiplicata per il coefficiente specifico indicato nella tabella coefficienti/tariffe deliberata dalla Giunta Comunale per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono indicate nella tabella coefficienti/tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.

3. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.

Articolo 69 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a un metro quadrato o lineare;

Articolo 70- Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad €. 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura

straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

7. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e l'affitto del posteggio o qualsiasi altra forma di successione nella titolarità, sono subordinati all'avvenuto pagamento dell'importo complessivo del canone per l'intero periodo in corso. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Il subentrante è tenuto al pagamento dal 1° gennaio dell'anno successivo. E' esclusa qualsiasi forma d'indennizzo a favore del cedente.

Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 72 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale

Articolo 73 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso di interesse legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone stesso.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa nella misura del 100 dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 71 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle

somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 74 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

Articolo 75 – Disposizioni finali

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente Regolamento.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria e/o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Allegato "A"

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE

CAT. I

Centro urbano e centri frazionali

- Via F.Carri
- Via Rampa Carri
- Via Razzoli
- P.zza F.Cavallotti
- Via Vittorio Emanuele II
- Via Bonardi
- Via Bosi
- Via C.Battisti
- Via Nazario Sauro Sud
- Via Nazario Sauro Nord
- Via Marconi
- Via Panizzi
- Via Traversa
- Via Borgo Ritorto
- Via Cimitero
- Via G.Bigi
- Via D.Alighieri
- Via Cabina
- Via Risorgimento
- Via Mazzoli
- Via Giardino
- Via Puccini
- Via Rossini
- Via Donizzetti
- Via Bellini
- Via Boito
- Via G.B. Fattori
- Via G.Deledda
- Via G.Morandi
- Via Codisotto a Mane
- Via Codisotto a Sera
- Via Argine Sinistro Crostolo
- Via Scaglioni
- Via Conti Canossa
- Via Grimaldi
- Via G.Leopardi
- Via E.Montale
- Via A. Manzoni
- P.zza IV Novembre
- Via Torello Pomponio
- Via G.Falcone
- Via P.Borsellini
- Via M.Callas

- Via E. Caruso
- Via Martinella
- Via D.Sancassani
- Via A.Ligabue
- Via G. Di Vittorio
- Via G. Daffini
- Via M.Mazzacurati
- Via S.Allende
- Via Aldo Moro
- Via XXV Aprile
- Via M.L.King
- Via Madame Marie Curie
- Via Don L.Sturzo
- Via F.Turati
- Via 8 Marzo
- Via E.Curiel
- Via Don Milani
- Via S.D'Acquisto
- Via Don Mori
- Via Nico Gasparini
- Via A. De Gasperi
- Via P.Togliatti
- Via P.Nenni
- Via U. La Malfa
- Via F. Parri
- Via V. Chierici
- Via Anna Frank
- Via A.Simonini
- Via G. Alessandrini
- Via G. Rossa
- Via S. Rovesti
- Via Donatori di sangue
- Via S.Pertini
- P.zza S. Prati

Frazione S.Vittoria

- Via S.Aleramo
- Via G. Alberini
- Via Argine Crostolo
- Via G. Bigliardi
- Via Canale dei Mulini
- Via Casadei
- Via E. Berlinguer
- Via Don E. Manfredi
- Via Fangaglia
- Via A.Gramsci
- Via Magnano
- Via P. Neruda
- Via Giovanni XXIII°
- Via Ponte delle Portine
- Via G.Gorini

- Via I Maggio
- Via Prampolini
- Via Fam. Rossi
- Via Sambottina
- Via M. Serao
- Via R. Soliani
- Via G. Verdi
- Via A. Villani
- Via Martiri del Luglio 1960
- Via Carlo A. Dalla Chiesa
- Via P. Ragni
- Via V. Bachelet
- Via Pio La Torre
- Via A. Vergnanini
- Via G. Gasparini
- Via Cento Violini
- Via del Volontariato
- Via M. D'Antona
- P.zza V. Parenti
- Via Conte Antonio Greppi
- Via M. Montessori

Frazione Pieve Saliceto

- Via Ghiarone
- Via L. Grossi
- Via Teodori
- Via Pedrolina
- Via Pieve
- Via Zappello
- Via Torrazzo

CAT. II

Restante territorio comunale

- Via D'Este
- Via Bellingambo
- Via Lupi
- Via Ospedaletto
- Via Gazzo
- Via Prati
- Via Muraglie
- Via Sette Castella
- Via Matteotti
- Via Don Minzoni
- Via Livello
- Viale Po
- Via S. Giovanni
(da Via Don Minzoni a Via D'Este)
- Viottolo Ex Scuole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Renzo Bergamini

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Gandellini



COMUNE DI GUALTIERI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA

Premesso che la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 160/2019, COMMI 816-836, E PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 160/2019 COMMI 837-847 DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

ha conseguito il parere di regolarità tecnica secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle seguenti risultanze:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Gualtieri, li 30/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GANDELLINI STEFANO



COMUNE DI GUALTIERI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA

Premesso che la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 160/2019, COMMI 816-836, E PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 160/2019 COMMI 837-847 DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

ha conseguito il parere di regolarità tecnica secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle seguenti risultanze:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Gualtieri, lì 30/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberico Zambelli / INFOCERT SPA



COMUNE DI GUALTIERI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Premesso che la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 160/2019, COMMI 816-836, E PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 160/2019 COMMI 837-847 DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

ha conseguito il parere di regolarità tecnica secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle seguenti risultanze:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Gualtieri, lì 30/04/2021

IL RAGIONIERE
Alberico Zambelli / INFOCERT SPA

Comune di Gualtieri

Provincia di Reggio Emilia

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Gualtieri composto dal Revisore Unico Rag. Costetti Danilo nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 06 Novembre 2018,

- Vista la proposta di deliberazioni del Consiglio Comunale dell'Ente n. 17/2021 all'oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 160/2019 COMMI N. 816 - 836, E PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 160/2019 COMMI N. 837 - 847 CON DECORRENZA 01 GENNAIO 2021;
- Preso atto che sarà presentata per l'approvazione nella seduta Consigliare del 30 aprile 2021;
- Nel rispetto delle proprie funzioni previste dell'articolo n. 239 comma 1 lettere (a - b) punto 7 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

sulla base di quanto in precedenza riportato e considerato, in relazione alle proprie competenze, consultata la documentazione prodotta e che si conserva agli atti, il sottoscritto Revisore Unico dei Conti,

esprime parere favorevole

sulla predetta proposta di deliberazioni da approvare con apposita delibera nel Consiglio Comunale dell'Ente in programma per il 30 aprile 2021.

Gualtieri lì 29 aprile 2021.

L'organo di revisione
Rag. Costetti Danilo

